

ACCORDO TERRITORIALE
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

In data 20/06/2022 presso la sede della Confcommercio Imprese per l'Italia della Regione Valle d'Aosta, si sono dati appuntamento:

- Confcommercio Imprese per l'Italia – Regione Valle d'Aosta, nelle persone del Presidente Graziano Dominidato e del Direttore Adriano Valieri;
- Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro (ANCL) – sede provinciale di Aosta, nelle persone del Presidente Fratini Matteo e del Consigliere Martini Luigi

le Organizzazioni Sindacali

- Fisascat- Cisl VdA nella persona di Henri Dondeynaz;
- Uiltucs – Uil VdA nella persona di Raffaele Statti;
- Savt Commercio e Turismo nella persona di Erika Donzel.

Premesso che

- Nell'ambito della disciplina del lavoro a termine, sono previste diverse deroghe in riferimento alle attività stagionali, le quali sono individuate attraverso un ripetuto richiamo all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015;
- L'art. 21 in questione statuisce che *"le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525"*;
- L'individuazione della "stagionalità" effettuata dall'art. 21, comma 2 appare dunque utilizzabile anche in relazione alle ulteriori disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 che ad esso rinviano (v. art. 19, comma 2, art. 21, comma 01, art. 23, comma 2 lett. c), art. 29, comma 3 bis);
- In relazione alle ipotesi di stagionalità individuate dal CCNL, si richiama quanto enucleato negli interpelli del Ministero in materia (n. 15 del 20 maggio 2016, n. 6 del 2 ottobre 2019 e nota INL N. 413 del 10 marzo 2021), ovvero che il rinvio operato dal comma 2 dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 81/2015 al D.P.R. n. 1525 del 1963 *"avviene in "sostituzione" dell'emanando decreto ministeriale e non anche delle ulteriori ipotesi di esclusione individuate dalla contrattazione collettiva alla quale, così come in passato, è demandata la possibilità di "integrare" il quadro normativo;*
- Pertanto, rimane confermata la possibilità per la contrattazione collettiva di settore – da intendersi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 come *"i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria"* – di individuare ulteriori ipotesi di attività stagionali rispetto a quelle già indicate dal d.P.R. n. 1525 del 1963, alle quali non si applicano i limiti sui contratti di lavoro subordinato a termine come, in particolare, quelli previsti agli articoli 19, comma 2, 21, commi 01 e 2 e 23, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e smi;
- Il presente accordo potrà essere applicato unicamente dai Datori di Lavoro che aderiscono integralmente il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi

stipulato tra Confederazione generale italiana del commercio, del turismo e dei servizi (CONFCOMMERCIO) e Federazione italiana lavoratori commercio, alberghi, mense e servizi (FILCAMS-CGIL), Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali, affini e del turismo (FISASCAT-CISL) e Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL);

- Le Parti con la presente intesa intendono definire un Accordo Territoriale Integrativo del CCNL per i dipendenti delle aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi siglato il 30 luglio 2019 (integrato dal verbale di accordo 10 settembre 2019 sui minimi contrattuali, dal verbale di intesa 30 aprile 2020 sulle procedure di conciliazione, dagli accordi 26 marzo 2020 e 18 maggio 2020 sulle misure anticovid Covid 19 e dall'accordo 26 maggio sulla bilateralità);
- Lo strumento della contrattazione di secondo livello può valorizzare la peculiarità del territorio valdostano nonché rafforzare il ruolo della bilateralità;
- L'economia del territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta è fondata su attività a forte valenza stagionale (ovvero legata a particolari eventi, manifestazioni, festività, ecc...) con la conseguenza che anche i livelli occupazionali ne sono fortemente influenzati e da essa dipendono in relazione all'intensificazione dell'attività in alcuni periodi dell'anno;
- Nel settore del commercio e dei servizi sussiste la necessità di soddisfare l'esigenza di flessibilità con il ricorso sia al lavoro intermittente sia al lavoro a tempo determinato stagionale;
- Il presente accordo è finalizzato ad evitare crisi occupazionali e garantire un più efficace reclutamento del personale dipendente;
- L'art. 75 del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi (Contratti a tempo determinato in località turistiche) statuisce che: *"Le parti, preso atto che in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che applicano il presente c.c.n.l., pur non esercitando attività a carattere stagionale secondo quanto previsto dall'elenco allegato al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi dell'art. 23, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 81/2015. Le parti concordano che l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente c.c.n.l., con apposito accordo. Le parti, infine, a seguito delle modifiche intervenute al quadro normativo di riferimento hanno sottoscritto un verbale di intesa in data 17 aprile 2019 a cui fanno espressamente rinvio."*
- Alla luce delle controproposte sindacali inoltrate il 17 giugno 2022 accolte all'unanimità del Tavolo.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto collettivo territoriale.
2. In relazione al ricorso al lavoro a tempo determinato stagionale si concorda che:
 - a) l'intero territorio della Regione Valle d'Aosta è considerato a prevalente vocazione turistica e pertanto il ricorso al lavoro a tempo determinato è da considerarsi sempre stagionale;
 - b) la durata del contratto a termine stagionale non può essere superiore a 10 mesi nell'arco dell'anno civile ovvero da gennaio a dicembre;
 - c) i contratti a termine stagionali sono esclusi sia dal computo dei 24 mesi che da limitazioni quantitative.
3. Il presente accordo territoriale decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà vigore fino al 31/10/2022, salvo proroghe da concordarsi tra le parti.

4. Le parti si impegnano al perseguire l'obiettivo di incontrarsi per predisporre una piattaforma regionale di categoria.
5. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo il periodo di lavoro a tempo determinato stagionale viene riconosciuto quale anzianità convenzionale ad ogni rinnovo o proroga ed in occasione della trasformazione del contratto a tempo determinato.

Confcommercio imprese per l'Italia della regione Valle d'Aosta:

- Graziano Dominidiato
- Adriano Valieri

ANCL VdA:

- Matteo Fratini
- Luigi Martini

Fisascat - Cisl VdA: Henri Dondeynaz

Uiltucs - Uil VdA: Raffaele Statti

Savt Commercio e Turismo: ^{ERIKA} Cristina Donzel